



**LINEE GUIDA IN MATERIA DI DONAZIONI PER I
COMITATI TERRITORIALI
DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA**





INDICE

1. Premesse	3
2. Definizioni e normativa.....	3
3. La donazione di modico valore	4
4. La donazione di beni immobili.....	5
5. Proposta di donazione, istruttoria e accettazione	5
6. Eredità e legati testamentari	5
7. Pubblicazione sul sito istituzionale	5

1. Premesse

Il presente documento intende dettare, nel rispetto della normativa vigente in materia, le linee guida per una corretta gestione, ad opera dei singoli Comitati Territoriali, dell'*iter* di accettazione di donazioni di beni mobili, anche registrati, di beni immobili, di somme di denaro, di realizzazione di opere, beni o servizi disposti da soggetti terzi in favore e a beneficio di un Comitato CRI.

Tenuto conto dell'autonomia giuridica di cui gode ogni Comitato Territoriale, la titolarità delle donazioni è riferibile solo ed esclusivamente al singolo Comitato interessato, fatta salva l'applicazione di vincoli modali specifici.

Le donazioni devono essere rispondenti ai bisogni del Comitato, con esclusione di possibili ed eventuali conflitti fra gli interessi di quest'ultimo e interessi privati.

Le donazioni devono essere gestite con modalità trasparenti e coerenti con l'immagine dell'Associazione tutta.

Il Comitato, a proprio insindacabile giudizio, può accettare donazioni a seguito di una valutazione multidisciplinare rispondente ai seguenti criteri:

- finalità lecita della donazione;
- la provenienza lecita dell'oggetto della donazione;
- compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali e statutari del Comitato;
- assenza di conflitto d'interesse tra il Comitato e il donante;
- sostenibilità degli effetti della donazione sia in termini economici che organizzativi;
- il donante deve essere un soggetto con requisiti in linea con l'etica e i Principi della Croce Rossa Italiana, in particolare non deve aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione;
- la donazione deve essere in linea e rispettare l'etica e i Principi e promuovere positivamente l'immagine del Comitato.

Quest'ultimo può rifiutare la donazione se in contrasto con quanto sopra esposto o, in generale, con le attività, i principi propri del Comitato.

Gli eventuali oneri di formalizzazione delle donazioni sono a carico del donante, salvo diverso accordo tra le parti.

2. Definizioni e normativa

Per donazione s'intende quel contratto mediante il quale, per spirito di liberalità, una parte intenzionalmente arricchisce l'altra disponendo di un proprio diritto od obbligandosi a disporre senza conseguirne alcun corrispettivo. La donazione è caratterizzata da due elementi essenziali: lo spirito di liberalità (*animus donandi*) di colui che dona e l'arricchimento di colui che riceve la donazione, cui corrisponde l'impovertimento del donante.

- Il donante è la persona, fisica o giuridica, che effettua la donazione.
- Il donatario è il Comitato della Croce Rossa Italiana, ossia la persona giuridica che riceve la donazione.

- Atto pubblico: documento che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalità, da un funzionario pubblico al quale l'ordinamento ha attribuito la relativa potestà.
- Erede: il soggetto che alla morte di un altro soggetto gli succede a titolo universale, subentrando in tutti, o in quota parte, i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al *de cuius*.
- Legatario: il soggetto che alla morte di un altro soggetto succede esclusivamente in singoli rapporti giuridici espressamente indicati dal defunto o dalla legge.
- Legato: la disposizione testamentaria che attribuisce al legatario singoli beni a carico dell'eredità.
- L' erogazione liberale: contributi, erogazioni o liberalità spontanei di somme di denaro, beni, opere o servizi fatti con generosità e gratuità senza alcuno scopo e senza che per l'erogante vi possa essere alcun corrispettivo o beneficio direttamente o indirettamente collegato all'erogazione.

Le donazioni possono essere:

- non vincolate: donazioni erogate senza che il donatore, o comunque il terzo, ne limiti in qualche modo l'utilizzo;
- vincolate: sono quelle che il donatore, o comunque il terzo esterno, assoggetta a vincoli che ne limitano l'utilizzo in modo temporaneo (vincoli di tempo o di scopo) o duraturo.

Nel caso in cui la donazione sia vincolata dal donante ad una determinata finalità - cd. "donazione modale" (art. 793 c.c.) - quest'ultima potrà essere accettata solo qualora sia giudicata lecita, compatibile con l'interesse pubblico e i fini istituzionali del Comitato, non comportando oneri che eccedano l'entità della donazione stessa ovvero sempre nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla programmazione strategica.

In mancanza di una precisa indicazione da parte del donante, rispetto alla donazione del bene o della somma elargita, il Comitato potrà destinare la donazione al fine istituzionale ritenuto prioritario dallo stesso Comitato.

In relazione alle donazioni vincolate e soggette a rendicontazione una percentuale dell'importo complessivo della donazione, da concordare con il donante, può essere destinata alla copertura dei costi di gestione e ai costi operativi sostenuti e sostenendi dal Comitato, al fine di garantire la sostenibilità degli oneri, fissi e/o eventuali, derivanti dalla donazione stessa sia in termini economici che organizzativi e gestionali (oneri di gestione, quali oneri finanziari, tasse, imposte, diritti, concessioni, oneri peritali; costi di manutenzione; materiali di consumo; materiale esclusivo dedicato, costi di installazione etc.).

Per quanto attiene alle agevolazioni fiscali inerenti agli atti di donazione, si rinvia alla normativa vigente all'atto della donazione.

Il donante, sotto la propria responsabilità, dovrà rendere apposita dichiarazione scritta circa la provenienza lecita nonché la piena proprietà e disponibilità e la libertà da vicoli, obblighi e gravami di qualsiasi natura e tipologia di quanto forma oggetto di donazione

3. La donazione di modico valore

Il modico valore della donazione è determinato, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene, in riferimento al prezzo medio di mercato a lordo di eventuali sconti od offerte speciali) ed uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante). Pertanto, la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la consegna della cosa.

4. La donazione di beni immobili

Qualora l'oggetto della donazione sia costituito da un bene immobile, l'accettazione della stessa dovrà avvenire con atto pubblico ex. art. 782 c.c., avuto riguardo anche ad eventuali diritti di terzi. Trattandosi di un bene immobile, è auspicabile che la proposta di donazione sia oggetto di istruttoria in ordine all'identificazione catastale del bene immobile, alla sua situazione giuridica con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o passivi ecc. e alla sua stima di valore economico.

5. Proposta di donazione, istruttoria e accettazione

È auspicabile che le proposte di donazioni siano formalizzate dal donante mediante documento scritto inviato presso la sede legale del Comitato.

Il Comitato provvederà, successivamente:

- a verificare che la "proposta di donazione" sia completa di tutte le necessarie informazioni, a seconda dell'oggetto della donazione, invitando eventualmente il proponente a integrare la lettera d'intenti e/o la proposta
- all'adozione dei formali atti negoziali (anche nella forma dell'atto pubblico i cui oneri saranno a carico del donante, salvo particolari interessi del Comitato a ricevere la donazione) e/o amministrativi per formalizzare l'accettazione, in conformità alle disposizioni statutarie e normative vigenti.

6. Eredità e legati testamentari

Nel caso di successioni testamentarie, in cui il Comitato sia istituito erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del defunto, ovvero nel caso di lasciti testamentari disposti con testamento olografo o con testamento pubblico, si attiveranno le necessarie procedure previste dalla normativa, ai fini della eventuale accettazione dell'eredità, con beneficio d'inventario, e della assunzione delle dovute determinazioni in relazione ai legati (eventuale rinuncia).

7. Pubblicazione sul sito istituzionale

In un'ottica di massima trasparenza della propria azione, è auspicabile che il Comitato pubblichi ed aggiorni costantemente, sul sito web, un prospetto informativo sull'impiego delle donazioni ricevute.

Laddove il Comitato CRI non disponesse di un sito web istituzionale la precitata pubblicazione potrà avvenire anche attraverso le pagine ufficiali dei canali Social del Comitato stesso.

8. Trattamento dei dati personali

8.1 I dati personali raccolti in applicazione delle presenti linee guida saranno trattati esclusivamente per le finalità in esso previste e conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016.



Titolare del trattamento è il singolo Comitato CRI destinatario della donazione. Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in qualità di “interessato” il donante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei suoi dati ed ottenere dal titolare del trattamento la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.